

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 432

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUBBICO

*Presentata il 17 settembre 1976*

### Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 22 dicembre 1975, n. 695 (riforma della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura) ha incisivamente modificato la legge 24 marzo 1958, n. 195.

In particolare ha accresciuto la consistenza numerica dell'organo di governo, portando da 14 a 20 i componenti togati e da 7 a 10 i componenti eletti dal Parlamento.

Sono note parimenti le maggiori competenze ed attribuzioni derivanti al Consiglio, — ad esempio — per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla nomina a magistrato di Corte di Appello, della legge 20 dicembre 1973, n. 831 sulla nomina a magistrato di Cassazione e del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1975, n. 620 sul tirocinio degli uditori giudiziari.

Ciò posto, appare evidente ed inderogabile la necessità di aumentare il numero dei magistrati e dei funzionari addetti alla Segreteria del Consiglio, al fine di conferire all'ufficio quella maggiore efficienza che ne assicuri una funzionalità adeguata sia all'accresciuta composizione dell'organo, sia alla sua più complessa attività, in forza delle nuove competenze e delle nuove esigenze, cui sopra si è accennato.

Di queste necessità, peraltro, si è fatto già interprete l'attuale Consiglio, sollecitando nel parere che espresse in data 15 febbraio 1975 proprio in merito al disegno di legge Viviani-Coppola (poi divenuto con modifiche, la legge 22 dicembre 1975, n. 695), una adeguata riforma legislativa in merito.

Si impone, pertanto, nel silenzio assoluto della novella n. 695 del 1975, una urgente modifica della disposizione contenuta nell'articolo 7 della legge istitutiva 24 marzo 1958, n. 195, nel senso che anche l'organico della Segreteria del Consiglio, per quanto riguarda i magistrati ad essa addetti, sia aumentato almeno da otto a dodici, in considerazione dell'aumento dei componenti dell'organo di governo.

Nell'articolo unico, che qui di seguito si sottopone alla benevola attenzione dei colleghi, si prevede che a capo della Segreteria venga posto un magistrato di Cassazione, e che gli altri undici magistrati siano indifferentemente scelti nelle categorie dei magistrati di tribunale, e di appello.

Quanto poi ai funzionari di cancelleria, è il caso di tener presente che la partecipazione dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie alla composizione della Segreteria del Consiglio superiore della magistratura fu regolata dall'artico-

lo 3 della legge 18 dicembre 1967, numero 1198, ove tale partecipazione fu prevista nel numero di 24 unità.

Peraltro, con successivi decreti ministeriali è stata variamente regolata la distinzione interna tra le varie qualifiche dei funzionari, tanto che, fermo restando quanto dispone l'articolo 7, comma 2°, della legge n. 195 del 1958 citata, con decreto ministeriale 6 dicembre 1971 furono destinati al Consiglio superiore della magistratura 5 cancellieri capi di tribunale di 1ª classe o qualifica equiparata, 8 cancellieri capi di tribunali di 2ª classe o qualifica equiparata o cancellieri capi di pretura, nonché 11 primi cancellieri o primi segretari o qualifica inferiore; e con decreto ministeriale 12 febbraio 1973, i cinque posti furono ridotti a due e gli otto posti furono portati a 11.

Fu però con decreto ministeriale 4 maggio 1974 che, per effetto della istituzione della carriera di concetto, furono attribuite alla segreteria del Consiglio 8 unità della carriera di concetto, con riduzione dell'originario organico a 16 unità, così introducendosi, nella consistenza qualitativa della partecipazione, un innegabile deterioramento complessivo dei valori, che con l'accresciuta composizione del Consiglio e

il correlativo accrescimento delle sue attività, ora non è più compatibile.

Di qui la necessità, oltre che di ripristinare innanzi tutto l'originario numero di 24 funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, da considerare appartenenti ora alla categoria qualificata direttiva, di potenziare l'organico dei funzionari.

Ferma dunque la dotazione di 24 funzionari della carriera direttiva, occorre assegnare all'Ufficio di segreteria del Consiglio superiore della magistratura almeno altri 16 funzionari, da scegliere tra gli appartenenti alla carriera di concetto, come pure fu evidenziato dall'organo di governo, nel già citato parere del 15 febbraio 1975, cui pur sembra doveroso riguardare per cogliere appieno le nuove più ampie e delicate esigenze funzionali della Segreteria del Consiglio.

Quanto al personale esecutivo, infine, appare logico corollario, quello di elevare il numero dei coadiutori giudiziari dattilografi a 45 unità e il numero dei commessi giudiziari a 30 unità.

Si propone pertanto la modifica dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 — come sostituito dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198 — nel modo qui sotto indicato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La prima parte e il 1° capoverso dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, numero 158, sono così sostituiti:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di cassazione che la dirige e di undici magistrati di appello o di tribunale ».

« All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui otto direttori aggiunti di cancelleria e sedici segretari della carriera di concetto, nonché 45 coadiutori giudiziari dattilografi e 30 commessi giudiziari ».